

Riunione del 28 gennaio 2004

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO COMPONENTE
- Avv. G. Roberto CALDARA COMPONENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

38.03.04 PROCEDIMENTO CAMERALE NEI CONFRONTI DI :
- MELLO ANNA VANIA

La Procura Federale, con comunicazione del 28.01.04, ha inoltrato a codesta Commissione la richiesta di deferimento dell'atleta Mello Anna Vania, in relazione al comportamento dalla medesima tenuto a seguito della rituale convocazione per la rappresentatività nazionale indetta per il giorno 27.12.03, previa sospensione cautelare dell'atleta da ogni attività federale.

Unitamente alla relazione ex art.72 R.G. , la Procura Federale inviava la documentazione acquisita nell'ambito del procedimento aperto a carico dell'atleta Mello Anna Vania, a seguito della comunicazione del 13.01.04 a firma del Segretario Generale, con la quale era stata trasmessa all'Ufficio della Procura Federale la relazione del Responsabile delle squadre nazionali.

La Commissione Giudicante Nazionale, preso atto della relazione ed esaminata la documentazione in atti, OSSERVA

La censura che viene mossa all'atleta Mello Anna Vania, sostanzialmente, si estrinseca nella violazione dell'art.10, comma 4 dello Statuto, con particolare riferimento al comportamento cui sono tenuti gli atleti selezionati per le squadre nazionali e per le rappresentative federali, improntato sia alla disponibilità, sia alla funzione - diretta conseguenza della convocazione.

Nella fattispecie all'esame, la Procura ha evidenziato il ritardo dell'atleta Mello Anna Vania nel rispondere alla convocazione, peraltro aggravata dalla recidività della incolpata,

A tal fine, ritiene in DIRITTO

In questa sede l'esame non può che essere limitato alla richiesta di emissione del provvedimento cautelare, ex artt.24 e 25 R.G.

Sul punto, si evidenzia che il provvedimento cautelare sottende all'esigenza di assicurare, nelle more del giudizio di merito che si determini una situazione, comunque, non conforme a giustizia.

La fattispecie all'esame rappresenta l'esempio, finanche scolastico, per il quale il provvedimento cautelare si impone, tenuto conto, per un verso, del principio di prova offerto dalla relazione della Procura Federale e per l'altro verso, dei termini a difesa, tali da non consentire il celere dibattimento.

D'altra parte, ritiene questa Commissione non doversi penalizzare l'atleta Mello Anna Vania con la sanzione più severa di cui all'art. 24, lett. A, in quanto la medesima , anche se tardivamente, si è comunque presentata alla convocazione, lasciando chiaramente intendere di non voler disattendere la convocazione per la nazionale e conseguentemente, si ritiene più conferente, nella fattispecie all'esame, l'applicazione del disposto di cui all'art.24 lett.C R.G., ovvero sia la squalifica dalle sole gare di campionato, pur nella misura massima di 60 gg. P.Q.M.

Applica nei confronti di Mello Anna Vania la sanzione della squalifica dalle gare di campionato per giorni 60 (sessanta).

IL PRESIDENTE

Avv. Fabrizio Filippucci

Affisso il 29 gennaio 2004